

RISPOSTA:

Ai fini dell'applicazione del galleggiamento nell'ipotesi prospettata la retribuzione di posizione del funzionario comunale titolare di posizione organizzativa deve superare la complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001; il valore della retribuzione del segretario deve essere quella conseguente agli incrementi previsti dal CCNL con decorrenza 1.1.2018 (art. 107, comma 1, Ccni 17.12.2020).

Al segretario comunale spetta una retribuzione di posizione su 13 mensilità pari a euro 8.230 euro, eventualmente incrementata in applicazione dell'art. 41, comma 4, CCNL 16/5/2001 di una percentuale compresa tra il 10 e il 50% del valore della retribuzione di posizione prevista dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001.

Di seguito alcune esemplificazioni:

Retribuzione tabellare	41.779,17	
Retribuzione di posizione	8.230,00	
Maggiorazione ex art. 41, comma 4 (per esempio 30% del valore della retribuzione di posizione definita dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001 (10.845,59*30%) (**))	3.253,00	
Totale retribuzione di posizione + maggiorazione	11.483,00	
Totale retribuzione	53.262,17	
Retribuzione di posizione più elevata attribuita a posizione organizzativa	14.500,00	16.000,00
Integrazione potenziale per galleggiamento	14.500,00- 11.483,00 = 3.017,00	16.000,00- 11.483,00 = 4.517,00

La tabella che precede evidenzia due situazioni corrispondenti a due ipotesi nelle quali la retribuzione di posizione più elevata corrisposta al titolare di posizione organizzativa sia rispettivamente di euro 14.500,00 e di euro 16.000,00.

20 maggio 2021

Angelo M. Savazzi